

## Schema di disciplinare

### ART. 1 - Finalità ed Obiettivi

Il presente disciplinare regola il ruolo delle Parti in relazione all'attuazione di un piano di co-branding, ivi inclusa la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell'operatore da pubblicare sui canali istituzionali e propri dell'operatore prescelto, alle condizioni di seguito meglio esplicitate, garantendone la visibilità sul piano internazionale.

I contenuti redazionali dovranno essere idonei a far incontrare profittevolmente la domanda di investimento verso la Puglia con la relativa offerta locale di sovvenzioni ed iniziative in atto, mettendo in relazione i seguenti elementi: contenuti da cui desumere l'interesse degli advisor ed investitori in rapporto a specifici strumenti offerti.

Non saranno in alcun caso pubblicati contenuti con finalità difformi da quelle innanzi chiariti e/o con contenuti anche indirettamente pubblicitari e/o promozionali di loghi, marchi e/o segni distintivi e/o denominazioni di tipo commerciale. In particolare, i contenuti editoriali e/o redazionali per essere pubblicati dovranno essere conformi alle specifiche tecniche fornite di apposizione dei loghi.

### ART.2 - Oneri economici

I contributi saranno erogati da Regione Puglia, in una unica soluzione a saldo, a rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute da parte dell'operatore. Ai sensi dell'art.5 del D.L. 13/2023 convertito in L.41/2023, le fatture relative all'acquisizione di beni e servizi devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato al momento dell'assegnazione dell'incentivo dalla Sezione regionale competente. Non saranno ammissibili fatture prive del CUP.

### ART. 3 – Referenti

Ciascuna delle Parti indica un Referente del progetto in corso. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività esecutive, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.

Il Referente di Regione è il RUP

Il dott. [...],

email [...].

Il Referente del Partner è

- Nome \_\_\_\_\_
- Cognome \_\_\_\_\_
- Mail \_\_\_\_\_
- CF \_\_\_\_\_

### ART. 4 - Obblighi e responsabilità di Regione

In capo a Regione gravano i seguenti obblighi:

a) Partecipare, in proprio o tramite soggetti incaricati ad hoc dello svolgimento delle attività, alle sessioni di co-creazione del piano di co-branding e dei relativi contenuti sulla base della proposta progettuale presentata dall'operatore;

b) Implementare le azioni condivise nel piano di co-branding per quanto attiene all'utilizzo dei contenuti e di altri strumenti messi a disposizione dalla Regione e/o da altri operatori;

c) garantire il riconoscimento del diritto d'autore e di paternità dell'opera per i contenuti redazionali e/o editoriali pubblicati sui propri canali istituzionali e sugli altri canali afferenti al piano di co-branding, dando evidenza, in maniera paritetica rispetto ai propri, di loghi, marchi e/o segni distintivi e/o denominazioni dei partner che hanno contribuito alla redazione di ogni specifico contributo;

d) consentire all'operatore l'utilizzo dei contenuti redazionali e/o editoriali presentati nell'ambito del presente progetto anche su altri media e/o per altre finalità, previa autorizzazione della Regione.

e) garantire l'acquisizione da parte dell'Operatore di specifiche categorie di dati che potranno essere resi disponibili e/o consultabili ai relativi Operatori coinvolti nel progetto.

## **ART. 5 - Obblighi e responsabilità del partner**

1. In capo all'Operatore grava l'obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni impartite in attuazione del presente accordo rispetto ai seguenti obblighi :

a) Partecipare, in proprio o tramite soggetti incaricati ad hoc dello svolgimento di tali attività, alle sessioni di co-creazione del piano di co-branding e dei relativi contenuti sulla base della proposta progettuale presentata;

b) Implementare le azioni condivise nel piano di co-branding per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti e/o canali messi a disposizione per il progetto;

c) garantire il riconoscimento del diritto d'autore e di paternità dell'opera per i contenuti redazionali e/o editoriali pubblicati sui propri canali afferenti al piano di co-branding, dando evidenza, in maniera paritetica rispetto ai propri, di loghi, marchi e/o segni distintivi e/o denominazioni di Regione che hanno contribuito alla redazione di ogni specifico contributo;

d) consentire alla Regione l'utilizzo dei contenuti redazionali e/o editoriali presentati anche su altri media e/o per altre finalità;

e) cedere i contributi redazionali e/o di altra natura, connessi al piano di co-branding e/o ideati congiuntamente, in pieno diritto d'uso, senza limiti territoriali e/o di durata ed a titolo gratuito, dichiarando di essere pieno ed esclusivo titolare dei diritti di sfruttamento anche commerciale da parte dei titolari del diritto d'autore sui contenuti stessi e di essere, quindi, pienamente legittimato a cederli in uso alla Regione;

f) Impegnarsi a rispettare tutte le attività concordate e dettagliate all'interno del progetto finale di co-branding.

## **ART. 8 – Proprietà intellettuale**

1. L'operatore garantisce di disporre della piena titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, nonché di sfruttamento commerciale in relazione ai contenuti redazionali e/o editoriali afferenti al piano di co-branding.

2. L'operatore garantisce alla Regione la possibilità di fruire di dati, anche laddove coperti da proprietà intellettuale, senza alcun ulteriore onere economico oltre quello già pattuito per la realizzazione dell'evento .

3. L'operatore si impegna a tenere indenni la Regione da qualsiasi danno o contestazione dovesse venire agli stessi mossi da altri Partner o da terzi per la violazione di un qualsiasi diritto di diritto d'autore e/o proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale nella titolarità dei terzi.

4. In caso di qualsiasi contestazione sollevata in riferimento a diritti d'autore, di proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale, l'operatore è tenuto a informare nel più breve tempo possibile la Regione , che si riserva il diritto di rimuovere i contenuti contestati e/o sospendere l'operatore e quanto condiviso o pubblicato sul portale istituzionale e/o sugli altri canali.

## **ART. 9 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, hanno l'obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito Codice privacy) - questi ultimi nel seguito anche "normativa in materia di protezione dei dati personali".

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.

Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle Parti in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati personali acquisiti in virtù del presente contratto mediante i canali afferenti al Piano di co-branding, saranno conservati per il tempo di durata di adesione dell'Operatore , nonché per l'ulteriore tempo di 24 mesi. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione delle rispettive informative privacy.

## **ART. 10 – Durata , recesso e risoluzione**

Il presente Disciplinare è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'Operatore ed ha una durata sino a conclusione della prestazione di servizio resa e della redazione del verbale di conformità da parte della stazione appaltante nonché sino a trasmissione della necessaria documentazione giustificativa (relazione descrittiva delle attività realizzate, foto, video e rassegna stampa dell'evento) così come richiamata nella lettera di affidamento.

La Parte si riserva la facoltà di recedere dal presente disciplinare comunicando tale intenzione all'altra Parte, tramite mail/PEC, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni rispetto all'evento/progetto da realizzare nei termini temporali concordati .

In ogni caso, la Regione potrà procedere ad effettuare modifiche unilaterali della disciplina e, laddove le modifiche impattino sugli obblighi e responsabilità dell'operatore, quest'ultimo dovrà accettare le modifiche mediante comunicazione alla pec servizio.internazionalizzazione@pec.rupar.puglia.it

La mancata comunicazione nelle modalità sopra indicate varrà come silenzio assenso.

#### **ART. 11 - foro competente**

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente disciplinare , che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di bari.

#### **ART. 12 - Comunicazioni tra le Parti**

Ove non diversamente specificato, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente al presente disciplinare è effettuata, tramite PEC/mail, a ciascuna delle Parti.

#### **ART. 14 - Disposizione finali**

Le Premesse, gli allegati e tutte le procedure in questi documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare vincolano la Parte al loro rispetto.